



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr.18 Reg. Deliberazioni Data 28.06.2024</p> <p>N°Prot : <u>2010/2024</u></p> <p>N°Reg. Pubbl. <u>238/24</u></p>	<p>OGGETTO: nomina commissione elettorale comunale</p>
---	--

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, con allegato il parere ex art.49 e 147 bis del TUEL NR.267/2000 con oggetto "Nomina Commissione Elettorale Comunale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Atteso che ai sensi dell'art 41, comma 2, del D.Lgs 267 del 2000 in ordine agli adempimenti della prima seduta del Consiglio Comunale, il Consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

Premesso che

- l'art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2005 n. 303 S.O. n. 213, in vigore dal 31 dicembre 2005, ha modificato l'art. 4-bis del DPR 20 marzo

1967, n. 223 (del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali), istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;

- l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 10 sopracitato, dispone che:

1. alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio Elettorale, secondo le norme del testo unico;
2. in ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico;
3. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune; ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto;

Preso atto che, in sede di conversione del DL. 03.01.2006, n. 1, ad opera della legge 27.01.2006 n. 22, sono state apportate modifiche a detta disciplina ed, in particolare, è stato previsto che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni, oltre al sindaco, sia pari a tre e non più a quattro, come stabilito dall'art. 10 della Legge n. 21.12.2005, n. 270;

Visto l'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni in ordine alla costituzione della Commissione elettorale con il quale si stabilisce che

- il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco o della Giunta Municipale elegge nel proprio seno la Commissione elettorale comunale;
- la Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;
- la commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri,

Visto l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, il quale dispone in ordine alla procedura di nomina della commissione stabilisce che:

- per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
- nella commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;
- Il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti".

Vista la propria delibera n.13 in data odierna con la quale si è proceduto alla convalida dei consiglieri eletti

Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che, in vigore dal giorno successivo, all'art. 1, comma 135, prevede quanto segue: nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri;

Vista la circolare della Prefettura di Como n. 32, prot. n. 5784 del 03/05/2012 con la quale si stabilisce che la disposizione contenuta nell'art. 13 del DPR 223/1967 in base alla quale sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta e che, pertanto, verranno eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti ferma restando la necessità di garantire un membro della minoranza ai sensi dell'art. 13 del DPR 223/1967;

Vengono proposti per la nomina a componenti effettivi i consiglieri:

- 1) ZINETTI Vilma;
- 2) DE ALBERTI Marco;
- 3) BARBAZZA Deni

Vengono proposti per la nomina a componenti supplenti i consiglieri:

- 1) ALIPPI Natascia;
- 2) KOENES Herman Steven;
- 3) TRIVELLI Matteo

Atteso che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il DPR 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
- la Legge n. 270 del 21 dicembre 2005,
- il D.Lgs 267/2000;

Con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti nove, escluso il sindaco, voti unanimi favorevoli nove e nessun astenuto sono nominati membri effettivi i consiglieri

- 1)ZINETTI Vilma;
- 2)DE ALBERTI Marco;
- 3)BARBAZZA Deni

Successivamente, con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti nove, escluso il sindaco, voti unanimi favorevoli nove e nessun astenuto sono nominati membri supplenti i consiglieri

- 1) ALIPPI Natascia;
- 2) KOENES Herman Steven;
- 3) TRIVELLI Matteo

II CONSIGLIO COMUNALE  
PRENDE ATTO CHE

1. la Commissione Elettorale Comunale è eletta nelle persone dei Signori Consiglieri:

COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLENTI
Presidente: Sindaco Sig. BERNASCONI Giovanni	
1) ZINETTI Vilma; 2) DE ALBERTI Marco; 3) BARBAZZA Deni	1) ALIPPI Natascia; 2) KOENES Herman Steven; 3) TRIVELLI Matteo


2. Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole delibera di conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
( Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pasquale Pedace)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 29 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 29 LUG. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 GIU 2024 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 29 LUG. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  